

ALESSANDRA STEFANI<sup>1</sup>

## Dalla Legge Serpieri alla Strategia forestale italiana: cento anni di storia di norme e azioni per i boschi italiani

<sup>1</sup> Direttore generale economia montana e foreste, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Prendo spunto da ciò che, nella veste di Capo dell'Istituto forestale superiore di Firenze, il prof. Serpieri, nella seduta pomeridiana del 24 luglio 1921 disse ai partecipanti al IV° congresso forestale italiano e I° dei problemi idraulici della montagna, i cui atti furono pubblicati dalla tipografia Del Bianco e Figlio nel 1923 (un sentito ringraziamento al prof. M. Borghetti, che mi ha fatto prezioso dono di una copia “di famiglia” del volume che pubblicò gli atti del congresso). La prolusione aveva l'emblematico titolo *Lo Stato, gli altri Enti e i privati*.

Il prof. Serpieri, evidenziando nelle premesse che negli ultimi dieci anni la legislazione forestale italiana aveva fatto molti progressi, oltre a ritocchi e integrazioni di notevole importanza, sottolineava che ciò che mancava era la sua applicazione. Recentemente ci siamo fatti un'idea ben precisa e ricca di riferimenti del dibattito che ferveva in quegli anni; molte notizie le abbiamo grazie al prezioso lavoro del prof. Roggero, al suo volume dedicato alle origini del diritto forestale italiano (2022) e al breve profilo storico tracciato in occasione della presentazione del suo volume presso la Sala Cavour del MASAF in occasione dei 200 anni delle Regie patenti di Re Carlo Felice (Roggero, 2023). Se ne deduce il grande fervore del dibattito, nelle sedi tecniche ma anche giuridiche, e una copiosa produzione dottrinale a sostegno delle scelte che si andavano maturando.

Riepilogando brevemente ciò che si era fatto, ma soprattutto ciò che non si era fatto, il prof. Serpieri denunciava che il gruppo importantissimo di disposizioni legislative era «finora rimasto lettera morta». La ricerca dei rimedi presupponeva avere un chiaro concetto sulla parte che, «nell'opera della ricostruzione forestale e montana, possono e debbano avere lo Stato, gli altri Enti e i privati proprietari» perché «sulla libera iniziativa e il tornaconto privato in

questo campo» non si può avere «quel principale e quasi esclusivo assegnamento che è proprio di altre attività economiche».

Allo Stato, il prof. Serpieri affidava, oltre alle «sue proprie funzioni di vigilanza e polizia», di provvedere a un efficace funzionamento degli organi di studio, di sperimentazione, di istruzione, ma anche di entrare decisamente «nel vivo dell'attività pratica forestale... non solo sorvegliando e controllando ma operando». Ai Comuni, numerose leggi avevano affidato i compiti di gestire le vaste proprietà loro affidate, ma l'attività era ferma, poiché le previsioni erano «purtroppo solo nella legge, non nei fatti». Occorreva che i Comuni «i quali sono, generalmente, ricordiamolo, piccoli comuni di montagna, avessero gli organi adatti a svolgere tali compiti». Senza il personale tecnico, adeguatamente formato, rimprovera il professore, l'opera non sarebbe stata possibile, nonostante la benemerita iniziativa dell'Associazione dei Comuni di creare un proprio Sottosegretariato della montagna, e nonostante le ripetute richieste inoltrate all'Azienda del Demanio forestale, definita senza mezzi termini «ostinatamente sorda».

Ai privati, cui apparteneva quasi la metà dei boschi e dei pascoli italiani (all'epoca i boschi superavano di poco i 4 milioni di ettari), il relatore affida molti compiti, purché guidati da una vasta opera di istruzione e «intensa propaganda», che doveva andare oltre la benemerita opera svolta dalle Pro montibus et silvis, mirando «a dare al paese una coscienza forestale» e un'altra forma di propaganda, di «carattere più tecnico e locale, la quale mira a guidare i proprietari nella ricerca ed applicazione dei migliori metodi tecnici».

Terminato il quadro generale, il prof. Serpieri ricordava che tutta l'applicazione sarebbe dovuta passare attraverso il «fondamentale criterio del decentramento organico e burocratico». La parola era già allora in voga, apprendiamo, ma i concetti erano giudicati «vaghi e disformi». Non illudendosi che fosse facile ottenere un accordo, l'invito era a discuterne, «serenamente».

2. Le precise intuizioni e le visioni che il prof. Serpieri aveva così nitidamente delineato nella sua prolusione del 1921 trovarono corpo nel R. D. 23 dicembre 1923, «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 17 maggio del 1924, emanato in virtù della legge di delegazione 3 dicembre 1922 n. 1601, dunque pochi mesi dopo l'intervento al Congresso sopra richiamato: una corposa norma, composta di 7 titoli e 186 articoli, attuati con ben 193 articoli del suo Regolamento di applicazione del 1926. Una consistente parte dell'articolato (agli artt. 92-99) fu abrogata dal Testo unico n. 215 del 1933, che dispose norme specifiche per la bonifica integrale, anch'esse coordinate da

un corposo regolamento di attuazione. Nel complesso, l'azione riformatrice si sviluppava attraverso una vasta serie di articoli (ben più di 500) destinati a cambiare il volto dell'Italia forestale e montana e delle Amministrazioni che ad essa sono state nel tempo preposte.

Attraverso i provvedimenti per la tutela di pubblici interessi (e l'istituzione dei vincoli idrogeologico, protettivo, militare); le norme in merito alla sistemazione e ai rimboschimenti nei territori montani; gli incoraggiamenti a favore della selvicoltura e dell'agricoltura montana (poi divenute norme per la bonifica integrale); la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei comuni e degli altri Enti, dei diritti d'uso sui boschi e sui terreni vincolati; il riordino degli organi dell'Amministrazione forestale e alcune disposizioni finali e transitorie si delineava quella vasta opera di riordino e riforma del sistema forestale e montano nazionale che la giornata di oggi, quelle che la hanno preceduta e le altre che seguiranno celebrano come architrave di tutta la normativa forestale e montana che si è sedimentata nel secolo successivo.

Mirabilmente chi mi ha preceduto ha approfondito temi, suggestioni e prospettive. Io cercherò di tracciare i fili che ricollegano a quella straordinaria opera le disposizioni attuali e quelle che, a mio giudizio, meritano ulteriori riflessioni per rispondere alle sfide del tempo presente con lo sguardo lungimirante di chi ci ha preceduto.

Come ho già avuto modo di descrivere (Stefani, 2019) non è semplice ripercorrere in breve le tappe che hanno portato a costruire il corposo panorama normativo che concerne le foreste italiane, finalmente riconosciuto come diritto forestale. Seguendo le vicende sociali, economiche e ambientali che hanno caratterizzato la società italiana, la visione del bosco, da produttiva e protettiva dai dissesti si è arricchita di nuovi valori, a tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, della ricreazione, della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Con Tamponi (1989) possiamo ancora sostenere che si stesse delineando una transizione da «monosistema» a «polisistema». Secondo tale visione, il monosistema è ancora espresso dalla Legge Serpieri del 1923, dalla legge del 1933 per la bonifica integrale e dalla legge sulla montagna (Legge 25 luglio 1952 n. 991 "Provvedimenti in favore dei territori montani").

La legge del 1952, mentre la ricostruzione successiva alla seconda guerra mondiale era in rapidissima crescita, considerava la montagna italiana come un «contenitore capace di ridurre il gravissimo problema della disoccupazione dilagante» (Fanfani, 1987). Si mobilitarono investimenti e finanziamenti per opere per la montagna, vennero finanziate opere di bonifica e costruzione di edifici rurali, linee elettriche e strade; si individuava la necessità di una inte-

grazione del reddito che andasse oltre le attività squisitamente silvopastorali per migliorare le condizioni di vita e rompere l'isolamento, attraverso l'opera fondamentale dei riordinati "Geni civili" e delle sedi periferiche dalla rinnovata e riordinata Amministrazione forestale, denominata Corpo forestale dello Stato (D. Lgs 12 marzo 1948 n. 804, Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato). Si continuò con i due piani verdi del 1961 (Legge 2 giugno 1961 n. 454, Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura) e del 1966 (Legge 27 ottobre 1966 n. 910, Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e con la cosiddetta "Legge quadrifoglio" (Legge 27 dicembre 1977 n. 984 – Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola delle foreste, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della viticoltura e della valorizzazione dei territori collinari e montani).

Ma, nonostante le ingenti somme stanziare e l'opera virtuosa e attenta di chi era deputato a compierla, non si poté frenare l'esodo dalla montagna alla pianura, dove fervevano le attività industriali. E mentre avanzava l'abbandono, il diritto forestale si dibatteva nel ricercare un equilibrio: come scriveva Frassoldati (1960),

una buona legge forestale si dibatte inevitabilmente nella ricerca di quel giusto equilibrio fra le due opposte esigenze di soddisfare gli interessi della collettività e di garantire contemporaneamente il diritto del singolo (omissis) la ricerca del giusto temperamento fra interesse pubblico e privato non si esaurisce in un rapporto tra l'esigenza della collettività e la necessità di una vita di un vasto ambiente montano; sicché le restrizioni imposte ai proprietari per l'ampiezza degli interessi che vengono colpiti trasferiscono il problema su un piano produttivo, politico e sociale.

Il monosistema divenne un "polisistema" con l'avvio dell'attività delle Regioni in campo forestale, avvenuto prima con il Decreto del presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 (Trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici) e poi con il Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attivazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382) grazie ai quali venne disposto il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, compresa la gestione del vincolo idrogeologico. I trasferimenti sono stati confermati poi dalle modifiche costituzionali operate dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che non cita le foreste tra le competenze che residuano all'Amministrazione centrale dello Stato.

Ogni Regione italiana, e ogni Provincia autonoma, è dotata oggi di una legge forestale regionale, spesso affiancata da un regolamento regionale, mutuato dalle disposizioni che il R. D. 1126 del 1926 aveva denominato come Prescrizioni di massima e norme di polizia forestale. Nell'ideazione originale le PdM e NPF dovevano essere elaborate per circoscrizioni provinciali, tenendo conto della destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, della quota e delle specie forestali presenti nonché del tipo di governo e trattamento cui erano sottoposte. Dovevano essere redatte da Comitati forestali organizzati con circoscrizione provinciale che tale resterà anche dopo che la Legge 18 aprile 1926 n. 731 li assorbirà nei Consigli provinciali dell'economia. Saranno più tardi trasfusi, per effetto del D. Lgs. Lgt. 21 settembre 1944 n. 315, nelle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Sulla straordinaria importanza delle Prescrizioni di massima (PdM) si ritornerà più avanti, non senza ricordare sin da ora che esse contenevano, per espressa previsione, le cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi, per l'abbruciamento delle stoppie nei terreni limitrofi a questi e dei provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostruire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi. Queste prescrizioni furono poi riordinate e ampliate grazie alla Legge 1 marzo 1975 n. 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi", che espressamente dichiarava le PdM come valide per tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 2), nei fatti estendendo le disposizioni normative di dettaglio dalle aree a vincolo idrogeologico a tutte le aree boscate come regole di buon governo dei boschi, anche ai fini di prevenire gli incendi boschivi, come gradualmente fecero tutte le leggi regionali e come inizialmente era stato stabilito ad opera della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 16 marzo 1971 n. 183, per tutte).

In assenza di una norma cornice, secondo Tamponi (1989) l'elaborazione di normative regionali ebbe come conseguenza che l'unitarietà si frantumò in una «scomposizione di vari microsistemi» ciascuno rispondente a logiche specifiche: protezione dell'ambiente forestale produttivo, salvaguardia idrogeologica, valorizzazione delle zone di montagna, recupero delle aree abbandonate dall'agricoltura, gestione di quella parte preponderante di demanio forestale che, creato dall'Azienda di Stato foreste demaniali, transitò ai demani regionali per affiancarsi alle proprietà comunali a costituire quasi il 40% della superficie forestale nazionale.

Quella che si andava delineando senza una norma quadro era una vera babele forestale, con definizioni e termini che a volte indicavano, per uno stesso procedimento, nomi diversi (vedasi ad esempio i termini legati alla pianificazione forestale).

Ma ciò che ancor di più mancava era una univoca definizione giuridica di bosco, che si potesse riferire anche a quei terreni che, per effetto dei rimboschimenti effettuati tra le due guerre e con i finanziamenti della legge sulla montagna, dei piani verdi, dei fondi della Cassa del Mezzogiorno o per rimboschimento naturale di terreni abbandonati risultavano a catasto agricoli, e così nei piani regolatori (spesso aree “non normate”) e che invece andavano acquisendo un ruolo fondamentale nelle politiche del paesaggio e dell’ambiente ed andavano tutelati e protetti.

3. Secondo Abrami (2014) l’effetto del vincolo idrogeologico decretato dalla legge Serpieri si concretizzava nel divieto di trasformare il bosco in altra qualità di coltura che era stato inteso, fino agli anni ’60, come trasformazione in coltura agraria. Dagli anni ’70 in avanti, per effetto di alcune sentenze, la trasformazione in altra qualità di coltura era da intendersi tale a prescindere dalla natura della destinazione. Il bosco stava emergendo per la sua importanza come presidio dell’ambiente e del paesaggio. La distruzione selvaggia, senza alcun argine, delle aree boscate per fare posto a strade, aree industriali e artigianali, edilizia abitativa apparentemente senza regole faceva correre ai ripari attraverso una sorta di “supplenza della magistratura” che, estendendo, sentenza dopo sentenza, i criteri interpretativi di norme vigenti, provava a tutelare l’aria, l’acqua, le foreste, le coste e il mare solo con strumenti in sede contenziosa.

Per la tutela dell’ambiente, a fianco della triade dei Parchi nazionali dei primi anni del ’900, si fecero strada, non senza fatica, nuove aree protette, sia statali che regionali, che troveranno una legge cornice solo nel 1991 (Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette).

Dal punto di vista del paesaggio, risultati insufficienti i decreti amministrativi di perimetrazione di luoghi e aree protette tutelati per effetto delle disposizioni del 1939 (Legge 29 giugno 1939 n. 1497, Protezione delle bellezze naturali) l’8 agosto 1985 entrò in vigore la Legge n. 431, dopo alterne vicende che avevano polverizzato e abrogato precedenti tentativi di tutela. La nuova protezione interveniva direttamente “*ope legis*” mediante una protezione in via estensiva di intere categorie di beni, tra cui tutti i territori coperti da bosco, indipendentemente da ogni valutazione di qualità estetica.

In tali aree boscate era consentita senza autorizzazione l’effettuazione di alcune attività senza obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione paesaggistica: il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti e autorizzati in base alle normative vigenti in materia; era vietata la trasformazione in un’altra qualità di coltura senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, configurandosi in caso di

assenza un reato di pericolo, e non di danno. Si ricostituiva in tal modo una tutela penale della gestione forestale, a fianco a quella del reato di incendio boschivo doloso o colposo, dopo la depenalizzazione delle previsioni della Legge Serpieri operata per effetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), integrando le previsioni dell'art. 734 CP in caso di distruzione di bellezze naturali, le sole che fino a quel momento erano rimaste in vigore.

Il vincolo paesaggistico veniva apposto in attesa della redazione dei piani paesaggistici, sovraordinati a quelli urbanistici e su essi prevalenti in caso di conflitto di previsione grazie ai quali il bosco divenne «a pieno titolo oggetto della pianificazione del territorio» (Abrami, 2014).

Mancavano però, per l'attuazione piena della tutela paesaggistica, due importantissime definizioni: che cosa si dovesse intendere per bosco e che cosa per taglio colturale.

Se per il primo aspetto, dopo lunghi contenziosi, si dovrà attendere il 2001, con il D.lgs 227, per il secondo intervenne ancora una volta la Magistratura con sentenze che, dopo oscillanti interpretazioni, individuarono definitivamente come criterio di valutazione tra un taglio colturale e un intervento meritevole di sanzione proprio le Prescrizioni di massima, che gradualmente le regioni avevano trasformato in Regolamenti forestali. In tal modo, la valenza delle prescrizioni elaborate per difendere le pendici boscate vincolate «dalla ruina con danno pubblico», già divenute regola di buona gestione forestale per tutti i boschi anche quando non vincolati da vincolo idrogeologico, assumeva anche la qualità di regolamento assicurante la funzione di tutela del paesaggio forestale e, più in generale, del paesaggio nazionale. Le disposizioni del Decreto Galasso in tema di aree boscate permarranno immutate, e senza integrazioni, nelle modifiche subite nel tempo dalle norme paesaggistiche: nel 1999 con il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e nel 2004, con il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Negli anni '80 l'impatto mediatico del disboscamento delle foreste tropicali e i primi evidenti effetti di quelle che all'epoca erano denominate "piogge acide" portarono ad accrescere l'interesse sociale verso le tematiche ambientali. Le questioni forestali nella Comunità europea, che pure non aveva inserito il legno nell'allegato I del Trattato che istituì la Comunità economica europea, rientravano attraverso compiti di azione limitati, ad esempio attraverso interventi di protezione contro l'inquinamento atmosferico (Reg. CEE 3528/86) e contro gli incendi boschivi (Reg. CEE 3529/86). Misure forestali erano presenti in pacchetti pensati per le aziende agricole (Reg. CEE 797/1985) nei piani integrati mediterranei (Reg. CEE 2088/86) e poi via via in tutte le

disposizioni che, in coerenza con il Programma di Azione forestale dell'unione europea, adottato nel 1989, facevano parte di pacchetti noti come Programmazione agricola comune.

A livello globale, la necessità di uno sviluppo sostenibile, dopo le denunce contenute nel Rapporto Brundtland (*Our Common Future*, 1987, Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo) trovarono compiuto sostegno negli atti approvati durante la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo (UNCED, 1992). Non venne prevista una convenzione specifica sulle foreste, ma si propose l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile ai problemi della gestione delle risorse forestali: furono definiti 15 principi forestali per una gestione sostenibile di tutte le aree forestali del pianeta, e venne approvata la cosiddetta Agenda 21, cui si uniformavano tutti i processi internazionali ed europei per la conservazione della biodiversità, l'uso sostenibile delle risorse naturali, una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

A Rio venne presentata la United Nations Framework Convention on climate change (UNFCCC) che poneva particolare attenzione agli ecosistemi forestali, riconoscendo il loro fondamentale contributo al bilancio dei gas serra. La Convenzione UNFCCC diede avvio alla definizione, nel dicembre del 1997, del Protocollo di Kyoto, con la conseguente elaborazione di regole che le parti firmatarie si davano e aggiornavano nelle periodiche conferenze (COP) e con impegni di riduzione delle emissioni che prevedono l'utilizzo di assorbimenti di carbonio derivante da misure attivate in campo agricolo e forestale (attività LULUCF).

Il settore forestale italiano stava affrontando tutti i mutamenti in corso nella considerazione del valore delle foreste senza una definizione di bosco valida a livello nazionale, e senza un piano forestale nazionale. Un tentativo, dai contenuti riconosciuti come validi da tutti i commentatori dell'epoca, fu elaborato grazie al Piano forestale nazionale edito dal Corpo forestale dello Stato nel 1988. Non adeguatamente condiviso dalle regioni, che persistevano nei ricorsi in sede contenziosa per rivendicare l'autonomia in materia, e privo di dotazione finanziaria adeguata, rimase un ottimo esercizio di pensiero, non comportando conseguenze di rilievo. Solo nel 2001, grazie a un pacchetto di deleghe approvate a camere scadute, fu possibile inserire anche il settore forestale nel pacchetto di norme "di orientamento e modernizzazione" nel settore agricolo e della pesca, che si tradussero nei tre D.lgs. 226, 227 e 228.

Il 18 maggio 2001 con il Dlgs 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) fu approvata la prima legge di coordinamento e di indirizzo del settore forestale dall'avvento delle regionalizzazioni del 1971.

La norma ha avuto il pregio di rendere manifesta la necessità di adeguare il sistema normativo forestale nazionale agli impegni assunti a livello internazionale e comunitario in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle Conferenze ministeriali UE sulla protezione delle foreste che fino a quel momento si erano tenute a Strasburgo, Helsinki e Lisbona. Venivano chiamati a collaborare, per perseguire le finalità indicate, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni nonché, per la prima volta nel corpus normativo, il Ministero dell'ambiente, istituito nel 1986. Ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato, veniva chiamato a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.

Foreste e montagna tornano come binomio indissolubile, come a suo tempo nella legge Fanfani e, prima ancora, nella legge Serpieri, insieme all'innovativo concetto di sostenibilità.

L'articolo 2 presentava finalmente una definizione di bosco nazionale, valida fino a che le Regioni non avessero definitivamente stabilito la propria definizione secondo i criteri indicati nel comma 2. Venivano definite le aree assimilate a bosco e definita l'arboricoltura da legno. Veniva confermata la necessità di individuare specifiche linee di programmazione forestale, atte a verificare lo stato e le caratteristiche di bosco in relazione all'economia nazionale, alla situazione ambientale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e per stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, indicando indirizzi, criteri di realizzazione, previsioni di spesa. Le regioni, in tale ambito, erano chiamate a redigere linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo nel settore forestale nel territorio di competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali. La pianificazione forestale, grande intuizione del Regio Decreto 3267 purtroppo poco attuata e, se attuata, non rinnovata con le tempistiche necessarie, veniva nuovamente posta come obiettivo da promuovere. La trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, oltre alle disposizioni dettate dalla normativa paesaggistica, era comunque vietata, fatte salve le possibilità di autorizzazione e solo se compensata da rimboschimenti con specie autoctone, anche al fine di ricongiungere le cenosi forestali frammentate.

Per favorire lo sviluppo e una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali si promuoveva la costituzione o la partecipazione a consorzi forestali o altre forme associative, cui potessero partecipare privati ed imprese. Le attività selvicolturali, regolamentate dalle Regioni, erano riconosciute come un fattore di sviluppo dell'economia nazionale ma con l'introduzione di alcuni divieti (la

riconversione di cedui avviati a fustaia in cedui, il taglio raso). Venivano introdotte previsioni a favore del rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito.

I tagli eseguiti in conformità alle vecchie disposizioni regionali, aggiornate come indicato, costituivano quei tagli colturali non meglio fino ad allora definiti ma solo citati dalla normativa paesaggistica. Per la crescita delle imprese e per qualificarne la professionalità le Regioni erano chiamate ad istituire elenchi o albi delle imprese. Si rinnovarono le norme per il materiale forestale di moltiplicazione e gli stabilimenti semi forestali istituiti dal CFS furono riconosciuti come Centri nazionali per la biodiversità.

Si indicò di promuovere la ricerca e la sperimentazione forestali, così come le attività di informazione e formazione.

Nonostante l'approvazione, nel 2005, delle Linee guida di programmazione in materia forestale, e la creazione dell'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali presso il CNEL, il coordinamento delle politiche e delle attività forestali restò un miraggio. La riforma del titolo V della Costituzione approvata negli stessi mesi rinfocolò i contenziosi di fronte alla Corte costituzionale.

Sarà solo nel 2008, con la famosa Sentenza Cost. n. 105, che si stabilizzerà in maniera ad oggi non più contestata l'annosa questione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in campo forestale, affermando, in estrema sintesi, che sul medesimo bene "bosco" insistono due beni giuridici: uno ambientale, in riferimento alla multifunzionalità delle foreste, l'altro patrimoniale, in conseguenza della funzione economico-produttiva. La tutela spetta allo Stato, la valorizzazione alle Regioni.

E proprio nel 2008 prese forma il Programma quadro per il settore forestale ( PQSF), su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni, redatto in aderenza con la Strategia forestale europea ed il Piano di Azione per le foreste della UE, sulla base di una proposta preliminare discussa anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale presso il CNEL. Il documento, valido fino al 2018 e, comunque, fino all'approvazione di un documento di analoga portata, intendeva attuare gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di foreste e costituire un quadro di riferimento strategico, di indirizzo e di coordinamento per il settore forestale nazionale, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa per il settore nel medio e lungo termine.

Mancando però indicazioni sulle priorità strategiche, un sistema di monitoraggio e di valutazione e consistenti finanziamenti l'esperienza del PQSF, definita come primo momento di processo continuo e partecipato, ha comunque secondo molti Autori presentato limiti nella sua gestione e nei risultati (Scarascia Mugnozza, Ingoglia, 2019).

Nel 2012 venne costituito presso il MiPAAF un Tavolo di filiera foresta-legno. I suoi componenti rilevarono da subito la necessità di una legge forestale nazionale cornice che riconducesse ad unità, almeno per alcuni principi, il polisistema forestale che si era sedimentato. Il Tavolo elaborò una proposta di legge quadro, che prevedeva tra l'altro la creazione di un ufficio forestale nel Ministero, che fu consegnata ai referenti politici nel 2014. Nell'ambito del "collegato agricolo 2015", il Governo ricevette delega dal Parlamento ad integrare, o riscrivere, con conseguente abrogazione, il D.lgs 227/2001. Il risultato fu la promulgazione del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico delle Foreste e delle filiere Forestali).

4. Con DPCM 17 luglio 2017, n. 143, l'allora Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali vide arricchire il suo assetto organizzativo con la creazione di una nuova Direzione generale, denominata "delle foreste"; con DPCM 5 dicembre 2019 diventerà "dell'economia montana e delle foreste", riassumendo così, nel breve volgere di due anni, il percorso dell'articolazione amministrativa istituita dal 1911, anno di creazione della prima Direzione foreste, e modificata nel 1952, anno di creazione della prima Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Alla Direzione neonata vennero affidati tre compiti già del Corpo forestale dello Stato e transitati, per effetto dell'art. 11 del D.lgs 177 del 2016, al Ministero nonché altri compiti in tema di foreste ed economia montana fino ad allora affidati ad altre Direzioni generali.

L'auspicio era quello consentire alla Direzione di "inserirsi" nella complessa *governance* del sistema forestale italiano, europeo e internazionale, rispondendo alle sfide che il Tavolo di filiera, con la proposta di legge consegnata nel 2014, aveva chiaramente delineato (Stefani, 2021): «Il sistema forestale italiano pareva avere imboccato la strada della complicazione, senza rispondere alle sfide della complessità, non riuscendo a trovare equilibrate risposte ai diversi interessi, spesso in contrasto tra loro».

Dopo un lungo percorso di ascolto (gli stati generali delle foreste, iniziati con un convegno a Roma il 26 novembre 2016 e proseguiti con 7 incontri distribuiti lungo tutta la Penisola) e grazie alla pubblicazione di un libro bianco come risultato delle discussioni (Romano, 2018) il 4 aprile 2018 fu emanato il D.lgs 34/2018-TUFF- che, secondo l'interpretazione G.M. e M. Flick (2020) costituisce il ritorno al centro di un pendolo che ha a lungo oscillato tra produzione e protezione, poiché «occorre prendere atto che nell'unità della foresta necessariamente confluiscono le diversità dei suoi innumerevoli componenti, la pluralità di interessi in gioco, la molteplicità dei

protagonisti e delle competenze che intervengono nella vita e nella gestione forestale».

Un parere non dissimile si rinviene nel documento del Consiglio di Stato (sez. I, n. 252, 24 giugno 2020) quando si legge che

il Decreto 34/2018, in considerazione di (questo) inestricabile intreccio di valori-beni-interessi espressi dal patrimonio forestale e delle annesse e conseguenti competenze normative ed amministrative, ha avuto cura di costruire un sistema volto ad assicurare che tutti i diversi (e a volte confliggenti) interessi generali pubblici messi in gioco dal tema della gestione del patrimonio forestale fossero adeguatamente rappresentati, acquisiti e valutati nei procedimenti attuativi, al fine di garantire, per quanto possibile, un ragionevole equilibrio tra esigenze gestionali, anche di tipo economico-produttivo, e quelle di tutela ambientale e paesaggistico.

Lo spazio, in verità non amplissimo, che la delega ricevuta dal Parlamento ha consentito di riempire dall'atto delegato, si dipana in tre sostanziali caposaldi: dopo due articoli introduttivi (principi e finalità) possiamo rinvenire una serie di articoli che attraverso numerose definizioni volte a riportare a unità il linguaggio forestale, e a definire che cosa si intende per aree boscate, assimilate a bosco o non boscate, al fine di dare coerente applicazione alla normativa, di competenza statale, posta a difesa dell'ambiente e del paesaggio. A questo primo caposaldo si lega la definizione di taglio colturale (in verità di non agevole individuazione) e l'ampliamento delle disposizioni legate al generalizzato divieto di trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, salvo autorizzazione paesaggistica, confermando gli oneri di compensazione (come nel D.lgs 227/2001), ora integrata con la preventiva valutazione del possibile danno ambientale.

Un secondo caposaldo riguarda alcune norme di coordinamento delle diverse legislazioni regionali. Nel rispetto dei compiti regionali, ciò che si delinea è una serie di contenuti minimi simili per ogni Regione sui temi fondamentali della gestione forestale sostenibile, prendendo ad esempio alcune delle migliori buone pratiche già in alcune aree sperimentate e consolidate.

Un terzo caposaldo riguarda il rinvio a decreti attuativi, molti dei quali indicati nel Testo, ma altri lasciati a decisioni congiunte tra Stato e Regioni secondo emergenti nuove esigenze, per approfondire argomenti tecnici di rilievo che nel testo del Decreto 34 non era opportuno trovassero spazio e norme di coordinamento in tema di vivaistica forestale e statistiche forestali.

A oggi, grazie al Testo unico e all'intenso lavoro di concertazione con tavoli tematici misti per partecipazione (Ministeri, Regioni, professori universitari, liberi professionisti, associazioni) e dialogo tra il Tavolo di filiera e il neonato

Tavolo tecnico di concertazione permanente tra Stato e regioni (istituito grazie al primo dei decreti attuativi del TUFF, il DM 6792 del 26 giugno 2019) sono 16 i decreti attuativi del Testo unico, l'ultimo dei quali, istituendo la rete nazionale dei boschi vetusti, pone l'Italia all'avanguardia in Europa per la cura di queste realtà forestali così rare e importanti per comprendere come avvicinarsi "di più" alla natura nella gestione sostenibile delle nostre foreste, segnate in Italia da millenni di utilizzo colturale ed ora alle prese con gli effetti della crisi climatica.

A fianco di tali decreti, sono state emanate altre disposizioni di accompagnamento, tra le quali forse la maggiore importanza va ascritta alle norme che consentono di stipulare "accordi di foresta" ovvero reti di impresa forestali che comportano accordi con i proprietari forestali, in modo che lo sviluppo di lunghe catene di valore delle produzioni forestali (non solo legno, ma anche piccoli frutti, assorbimenti di CO<sub>2</sub>, prevenzione dai dissesti, acqua pulita, ossigeno, salute, turismo) vada anche a beneficio dei privati proprietari, meglio se consociati tra loro e con i proprietari pubblici.

In parallelo con lo sviluppo delle disposizioni normative, sono vigenti disposizioni recanti finanziamenti dedicati: il Fondo foreste, il Fondo dedicato all'associazionismo forestale nell'ambito dell'ex Programma operativo agricoltura, il Fondo per la Strategia forestale, la quota parte destinata alle Reti di impresa forestale nell'ambito della misura apposita contenuta del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai fondi del Piano strategico nazionale per l'agricoltura 2023-2027.

Si delinea quindi, nell'ambito di un periodo relativamente breve e non semplice per i bilanci nazionali, una chiara e positiva risposta alla mozione finale elaborata dai partecipanti al IV Congresso di selvicoltura (Torino, 5-9 novembre 2018) che recita «I congressisti ritengono necessario che siano resi operativi la Strategia forestale nazionale e i decreti attuativi del D.lgs 34 del 2018, anche prevedendo finanziamenti con risorse derivanti dal risparmio ottenibile in termini di difesa del territorio mediante l'attivazione di una selvicoltura che metta in primo piano la funzionalità degli ecosistemi forestali».

In questa logica può essere letta l'istituzione del Registro nazionale dei crediti di carbonio, approvata dal Parlamento e in attesa dei suoi decreti attuativi, che per le foreste, ancora una volta, chiamerà a essere protagoniste le centinarie Prescrizioni di massima, intese come benchmark per indicare i trattamenti minimi oltre ai quali scattano i processi di produzione di crediti di carbonio cedibili in un mercato volontario.

La previsione di attivare anche in Italia un mercato volontario regolamentato dei crediti di carbonio ottenibili dalla gestione forestale sostenibile è uno degli obiettivi dichiarati come prioritari dalla Strategia forestale nazionale,

pubblicata nella gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2022, come allegato del DM 677074 del 24 dicembre 2021.

La sua dichiarata ambizione è quella di

portare l'Italia ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contrastare il cambiamento climatico, offrire prodotti rinnovabili e benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e di domani, ponendo così i nostri boschi al centro dell'attenzione politiche e sociale del Paese.

È evidente, fin dalle premesse, che la Strategia forestale è del tutto coerente con le novità introdotte con la Riforma degli art. 9 e 44 della Costituzione, grazie alla Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 (Modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/2/2022), ponendosi come obiettivo la tutela delle generazioni future, oltre che quelle presenti.

La Strategia forestale nazionale, declinazione per l'Italia della Strategia UE per la biodiversità 2030 e della Strategia forestale UE 2030, si propone tre macroobiettivi declinati in una novantina di azioni e sottoazioni, ciascuna delle quali riporta criteri di monitoraggio dei risultati e fonti finanziarie.

Alcune delle azioni descritte vengono indicate come prioritarie ed urgenti, da raggiungere entro 5 anni; altre, come da tradizione per i tempi lunghi delle foreste, sono indicate da raggiungere nel medio periodo, ed abbisognano di verifiche da metter in atto ogni quinquennio, fino al termine di validità della Strategia, indicato in vent'anni dalla norma che la ha prevista.

Come sostiene l'avv. M. Flick (2022)

se vogliamo dare basi solide al lavoro della Strategia forestale nazionale, dobbiamo respingere la tentazione di cercare una risposta semplice e tecnocratica alle sfide, ma essere disposti ad affrontare le cause profonde e le conseguenze a lungo termine. Investire in un progetto di pianificazione, che guarda al futuro, è una delle possibilità più significative, come effettivamente è proposto negli obiettivi della SFN.

Tra questi, l'attuazione della pianificazione forestale è indicata come prioritaria, da SFN e TUFF, e finanziata come priorità dai fondi dedicati alla Strategia per le annualità 2022 e 2023. Nella piramide indicata dall'art. 6 del TUFF, che vede in testa la Strategia forestale, tradotta in sede regionale dai programmi forestali regionali, e prima dei piani aziendali e strumenti equivalenti, si è innovativamente indicato uno strumento di area vasta, il piano forestale di indirizzo territoriale, che per aree vaste sufficientemente omogenee descriva linee di indirizzo per la pianificazione non solo forestale, ma anche

paesaggistica e ambientale. Lo strumento deve passare attraverso una valutazione ambientale strategica e una consultazione pubblica, che consenta alle collettività locali di discuterne principi e conseguenze, sulla base di solide premesse scientifiche e tecniche. Sarà finalmente un momento di incontro tra i forestali e le loro scelte, e le valutazioni delle comunità locali.

Per le sue peculiarità del tutto innovative, i Piani forestali di indirizzo territoriale hanno avuto un finanziamento specifico nell'ambito del Fondo foreste, annualità 2022.

5. Cento anni non sono molti, per una foresta. Sembrano molti, per un testo giuridico e per un'azione politica dedicata alla gestione di risorse naturali, nel loro perenne divenire, ma un osservatore attento può comprendere che senza lungimiranza la politica forestale non può essere efficace.

Osserva acutamente il professor Pettenella (2023) che «le precondizioni al pieno dispiegarsi di una azione politica legata alla gestione delle risorse naturali» sono «la disponibilità delle risorse e la disponibilità delle conoscenze». Non si può non convenire con la sua analisi conseguente, quando osserva che ancora oggi una parte significativa del patrimonio forestale italiano è di fatto priva di un responsabile gestionale e che mancano moltissimi dati fondamentali per monitorare correttamente le risorse forestali.

Si tratta di due passaggi fondamentali per compiere, ancora oggi, quanto Arrigo Serpieri indicava nella sua prolusione del luglio 1921: passare dal quadro normativo alla realtà dei fatti.

La triade allora indicata è tuttora valida, se al solo Stato, di allora, sostituiamo il binomio Stato-Regioni, finalmente riuniti nel settore forestale dall'aver concertato, non solo nel solco del principio della leale collaborazione, ma in una solida intesa (Ferrucci, 2020) Testo Unico 34/2018, Decreti attuativi, Strategia forestale nazionale. Il decentramento amministrativo, in tema forestale, sembra aver raggiunto un punto di equilibrio. Insieme ai Comuni e ai privati, le indicazioni dell'attuale corpus normativo delineano con certezza che la cooperazione deve essere forte. Le risorse economiche sono finalmente disponibili. Il personale tecnico e la formazione specialistica sono ancora un problema, anche se grande successo è stato decretato al Progetto For.Italy, che ha visto incontrare in foresta più di mille operatori forestali e formato quasi cento istruttori forestali, mentre è in corso di preparazione un rinnovato progetto formativo con le stesse caratteristiche e che ne prosegue il percorso. Grande collaborazione è assicurata dagli appartenenti all'Ordine degli Agronomi e Forestali, ma vi è ancora poca consapevolezza dell'importanza di tale profilo tecnico a supporto delle azioni e delle progettazioni pubbliche e private.

Il filo rosso che lega le previsioni della Legge Serpieri al tempo presente è qualcosa di ancora più fondamentale della straordinaria intuizione delle Prescrizioni di massima, che da regole per la prevenzione del dissesto sono divenute prima regolamenti per una buona gestione forestale, poi misura del buon governo del paesaggio e ora diverranno criteri benchmark per misurare i crediti di carbonio provenienti dalla gestione forestale sostenibile.

È la consapevolezza che ancora oggi occorre «dare al Paese una coscienza forestale (omissis) non per creare o aumentare un vago sentimentalismo filoboschivo, ma per diffondere la conoscenza realistica dei nostri problemi silvani» (Serpieri, 1921). Sono in proposito in corso due grandi progetti, uno, in collaborazione tra la Difor ed il CREA, dedicato alla creazione di un portale forestale per la raccolta e la messa a disposizione di dati solidi sul sistema forestale italiano, grazie al quale si potranno finalmente pubblicare la Carta forestale italiana, periodici Rapporti sullo stato delle foreste italiane dopo lo straordinario risultato del primo, pubblicato nel 2019, e nel quale potranno confluire i dati raccolti dal CUFA nell'Inventario forestale nazionale. L'altro, grazie alla collaborazione tra Direzione foreste, Unioncamere e la Fondazione Tagliacarne, è dedicato alla raccolta dei dati su quantità, qualità e prezzi dei prodotti del bosco messi sul mercato.

La lezione del prof. Serpieri è di straordinaria attualità, c'è molta strada da fare ancora per dare una autentica coscienza forestale al nostro Paese, per costruire un altro secolo di storia forestale nel solco del suo illuminato progetto. La consapevolezza di tutti i protagonisti è massima, ed i frutti non tarderanno a venire.

#### RIASSUNTO

Il Regio decreto 3267 del 1923, a cento anni dalla sua emanazione, rappresenta una pietra miliare nella storia forestale italiana, e mostra tuttora la sua attualità, anche grazie alla amministrazioni centrali e periferiche che l'hanno interpretata e trasfusa in azioni sul territorio nazionale. La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, con conseguente apposizione del relativo vincolo, la redazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale, in origine a circoscrizione provinciale, le attività di rimboscimento su terreni di proprietà demaniale e anche privata appaiono ad oggi le azioni più incisive sull'assetto della montagna e della copertura forestale italiane, che ne hanno cambiato il volto, anche grazie ad altre norme epocali elaborate nello stesso segno, quali ad esempio la Legge "Fanfani" del 1952. Nel tempo, le regole selvicolturali elaborate per prevenire "con danno pubblico" i dissesti sono divenute regole di buon governo dei boschi, sono state estese a tutte le aree coperta da bosco, indipendentemente dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico, anche grazie alla loro trasfusione in norme regionali con relativi regolamenti. Le stesse disposizioni tecniche sono poi state indicate da giurisprudenza consolidata come parametro per interpretare gli interventi colturali consentiti senza preventiva autorizzazione paesaggistica, dopo l'entrata in vigore del Decreto "Galasso" nel

1985, privo di definizioni in proposito. La stessa definizione di bosco ha avuto bisogno di due passaggi normativi, nel 2001 con il D.lgs 227, e nel 2018, con il D.lgs 34, per stabilizzarsi con contenuti minimi uguali sul territorio nazionale. Con la Strategia forestale nazionale, che rende insieme al TUFF cogenti nel quadro nazionale principi dettati da accordi internazionali e strategie europee, si è tornati a delineare una politica forestale nazionale, ad indentificare indirizzi ed azioni cui devono concorrere tutti i protagonisti del settore. La Legge di stabilità 2022 ha consentito la messa a disposizione di fondi per un decennio, permettendo così, insieme ai fondi FEASR, di raggiungere gli obiettivi delineati attraverso azioni operative individuate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con la Regioni e le Province autonome, nella logica della leale collaborazione, in armonia con il quadro costituzionale vigente. L'iniziativa privata, così come la collaborazione con le rappresentanze delle organizzazioni dedite alla tutela dell'ambiente e la qualificazione degli operatori rappresentano punti qualificanti della chiamata a corresponsabilità di ogni soggetto, per la salute delle foreste e del pianeta.

#### ABSTRACT

*From the Serpieri forest Law to the Italian Forestry Strategy: 100 years of history, legislation and actions for the Italian forests.* Royal Decree no. 3267/1923, one hundred years after its issuing, is still topical and represents a milestone in the Italian Forestry history, thanks to its interpretation and implementation throughout the country by the central and local authorities.

The most impactful actions on the Italian mountain and forest layout, as of today, are the delimitation of hydrogeological risk areas and the creation of relating restrictions, the drawing up of Forestry Provisions and Requirements (originally at local level), the reforestation of State and private lands. All the above measures, together with other similar epoch-making rules such as the *Fanfani* Law of 1952, have been a turning point.

Over time, the silvicultural guidelines, drawn up to prevent disruptions with “public harm”, have become rules of good governance and have been extended to all areas covered by forests, regardless of the hydrogeological risk areas, also thanks to their transposition into regional laws and regulations.

The same technical provisions, according to settled jurisprudence, have become a benchmark to interpret the silvicultural practices allowed without obtaining a prior landscape authorisation, as the *Galasso* Law of 1985 did not include any definition.

The definition of “forest” itself required two laws (Legislative Decree no. 227/2001 and Legislative Decree no. 34 of 2018) to achieve a minimum harmonisation all over the Italian territory.

The *National Forestry Strategy*, together with the *National Framework Law on Forests and Forestry sector* (TUFF) makes international agreements and European strategies principles binding upon in the Italian law system; this allowed to outline a national forestry policy and to define guidelines and actions for all the actors of the forest sector.

The 2022 Budget Law allocated funds for a ten-year period and, together with the EAFRD funds, enabled the forest sector to reach the goals through the actions identified by the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry, in agreement and loyal cooperation with the Regions and the Autonomous Provinces, in compliance with the current Constitutional framework.

Private initiative, as well as cooperation with the representatives of the environmental organizations and increased competences of the operators are the key points for every subject to get involved and be all liable for forest and planet's health.

#### BIBLIOGRAFIA CITATA

- ABRAMI A. (2014): *Linee evolutive dell'ordinamento giuridico forestale*, Atti del II congresso internazionale di Selvicoltura. Firenze 26-29 novembre 2014, Accademia italiana di Scienze forestali, Firenze.
- FANFANI T. (1987): *Scelte politiche e fatti economici in Italia nel quarantennio repubblicano 1946-1986*, Giappichelli ed., Torino, pp. 13-93.
- FERRUCCI N. (a cura di) (2020): *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli ed., Torino.
- FLICK G.M., FLICK M. (2020): *Elogio della foresta: dalla selva oscura alla tutela costituzionale*, il Mulino, Bologna.
- FLICK M. (2022): *La foresta, pianificazione oggi per (soprav)vivere domani*, «Rivista giuridica dell'ambiente», in litteris.
- FRASSOLDATI C. (1960): *L'ordinamento giuridico forestale e montano in Italia*, Accademia italiana di Scienze forestali, Firenze.
- PETTENELLA D. (2023): *Risorse e conoscenza: precondizioni essenziali per la promozione del settore forestale*, «Sherwood», mar-apr. 2023, pp. 263-64.
- ROGGERO F. (2022): *Alle origini del diritto forestale italiano. Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923*, Giappichelli ed., Torino.
- ROGGERO F. (2023): *Diritto forestale italiano, un breve profilo storico dal 1877 al 1923*, «Sherwood», 263, marzo-aprile 2023, pp. 20-23.
- ROMANO R. (2018): *Libro bianco dei boschi d'Italia*, Rete Rurale nazionale, CREA, Roma.
- SCARASCIA MUGNOZZA G., INGOGLIA K. (2019): Art. 6 e 7 del D.lgs. 34/2018, in AA.VV., *Foreste e filiere forestali*, Key ed, Milano.
- SERPIERI A. (1921): *Lo Stato, gli altri Enti, i privati*, in AA.VV. (1923), Atti del IV congresso italiano di selvicoltura e I dei problemi idraulici della montagna, Udine, Tipografia Del Bianco e Figlio, 1923.
- STEFANI A. (2019): *Foreste e filiere forestali*, artt. 1 e 2, in AA. VV., *Foreste e filiere forestali*, Key ed., Milano.
- STEFANI A. (2021): *Verso la nuova Direzione generale dell'economia montana e delle foreste: il percorso e le nuove sfide*, «L'Italia forestale e montana», 76 (2), pp. 55-82.
- TAMPONI M. (1989): *Studi per una carta dei valori economici ed ecologici delle foreste in Italia. I principi e gli sviluppi della legislazione forestale italiana*, Teramo, Facoltà di giurisprudenza D'Annunzio.

